



R.G. TRIB. FED.22/2019

(Proc. P.A. 84/2019)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente;

Avv. Anna Cusimano – Componente;

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore;

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. Alessandro Mazzi (tessera FISE n. 002293/D).

PREMESSO CHE

- Con atto d'incolpazione depositato in data 15.4.2019, con allegata produzione documentale il Sig. Alessandro Mazzi è stato deferito innanzi a Codesto Tribunale dalla Procura Federale per rispondere dell'illecito disciplinare di cui alla:

a) *“violazione dell’art. 1, con l’aggravante di cui all’art. 8, lett. a) del Regolamento di Giustizia, nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, compiuto atti sessuali sull’allieva minorenni [...] abusando del proprio ruolo e della propria qualifica di istruttore federale; in specie, le trasmetteva gift pornografiche, la baciava sulla bocca, le toccava in seno e le parti intime, la penetrava con le dita sia in vagina che nell’ano, praticava con la medesima sesso orale e aveva con la stessa rapporti sessuali completi sia vaginali che anali”;*

b) *“violazione dell’artt. 1, n. 1 e 2, n. 1, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia Federale nonché degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, art. 1 e 2 nn. 8-10 Sezione Tutela del benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario), posto in essere molteplici atti di maltrattamento nei confronti degli equidi; in particolare, frustava e puniva in maniera eccessiva, facendola galoppare e saltare ripetutamente, senza sosta, la cavalla dell’allieva Francesca Spezzano; percuoteva con una martellata sul costato uno dei suoi cavalli (Calicantus); praticava metodiche di allenamento brutali con i puledri Bollywood de Cafeny (lo mandava al galoppo ad una velocità esagerata per poi fermarlo con forti stratonni in bocca tramite redini e filetto e provocandone così la scivolata con i posteriori) e Draco della Corte peraltro affetto da atassia (facendolo girare*



alla corda molto stretto e molto velocemente, tanto da fargli perdere continuamente l'equilibrio, con conseguente caduta a terra); malmenava tale ultimo puledro all'interno del box; frustava i pony Cesare e Brunilde mentre i medesimi erano in fase di avvicinamento all'ostacolo";

- Il procedimento prende le mosse dalla trasmissione, in data 29 novembre 2018, all'Ufficio del Procuratore Federale di una segnalazione a firma della Sig.ra Daniela Simonetti con la quale quest'ultima, a nome del movimento "Il Cavallo Rosa", esponeva che il deferito "– nel marzo 2018 – e[ra] stato denunciato per violenza sessuale su minore (art. 609 quater, secondo comma, codice penale) dalla famiglia di una sua allieva minore [...] nata il [...] ([...]). Precedentemente, Mazzi aveva adottato lo stesso comportamento approfittando di un'altra sua allieva, [...] ([...]) – nata il [...] – all'epoca dei fatti appena quindicenne". In particolare, nella segnalazione, dopo aver sottolineato che le condotte del Mazzi sarebbero state "ancora più gravi in quanto militare dell'Arma dei Carabinieri con il grado di appuntato scelto presso il Comando provinciale di Mantova del Corpo Forestale, passato sotto l'arma dei carabinieri nel 2018", si rappresentavano i seguenti fatti:

- "Nel 2013, [...] incontra Alessandro Mazzi al Maneggio Angeli di Desenzano Del Garda. Mazzi è il suo istruttore equestre dal quale prende lezioni due volte alla settimana. I restanti giorni è la moglie di Mazzi – Chiara Caponetti – a impartire lezioni alla minore.
- Nel 2014, Mazzi avvia i primi approcci con [...] attraverso messaggi Whatsapp ma anche attraverso contatti fisici durante i concorsi di salto ostacoli.
- Nel 2013 (settembre/ottobre), [...] insieme a Mazzi e a sua moglie si trasferisce dal maneggio Angeli al maneggio Volpi. Il motivo di tale trasferimento è dovuto alle divergenze tra Mazzi e il gestore del centro.
- Nel 2014, ancora un trasferimento causato da nuove divergenze tra Mazzi e i gestori del circolo: [...] – insieme a Mazzi e alla moglie – si trasferisce al centro ippico Goitese.
- Nel 2015, terzo trasferimento di [...] (1 aprile) che si sposta al Centro ippico Santa Cristina di Montichiari. La mamma di [...], [...], vuole allontanare la figlia da Mazzi.
- Mazzi – incurante dell'opposizione familiare, della minore età della ragazza e del suo ruolo di istruttore – convince [...] a incontrarlo di nascosto e a consumare rapporti sessuali completi.
- Nel gennaio del 2016, Alessandro Mazzi e [...] vanno a vivere insieme. Tale rapporto va avanti per due anni fino a quando l'8 marzo 2018 i Carabinieri fanno irruzione nell'appartamento dove vivono [...] e Alessandro Mazzi ubicato in via Chiodi n. 63 a Lugana di Sirmione per sequestrare il materiale tecnologico e informatico nell'ambito delle indagini in seguito alla denuncia presentata



dalla famiglia [...].

- [...] segnala alcuni episodi di violenza (nel 2017) da parte del Mazzi nei suoi riguardi, soprattutto l'atto reiterato di scaraventarle oggetti con l'intento di colpirla. A uno di questi era presente la mamma, [...].

- [...] si è rivolta a uno psicologico nel marzo 2018 in seguito allo choc subito per aver scoperto i trascorsi di Mazzi con altre allieve minori. [...], una volta compresa la verità, ha troncato ogni rapporto con il Mazzi e la sua famiglia ed è in prima linea nell'assistere e sostenere altre minori abusate insieme al movimento del Cavallo Rosa”;

- In data 12.12.2019 la Procura sentiva la sig.ra Federica Arciuli, Presidente del C.I. Goitese La Fenice A.S.D., centro ippico ove insegnava il sig. Alessandro Mazzi insieme con la moglie, in qualità di persona informata sui fatti, la quale affermava che “nel periodo gennaio agosto 2016, in scuderia circolavano voci sul fatto che Mazzi aveva lasciato la moglie per la [...] che era una ragazzina sua allieva e qualche mamma disse “qui lui ha un vivaio”. Nello stesso periodo, [...] (alla quale Mazzi aveva venduto un cavallo) e [...] (allieva del centro) mi mostrarono dei messaggi ricevuti da Mazzi in cui lui manifestava evidente interesse per loro, arrivando a chiedere anche fotografie ed esprimendosi in tono molto confidenziale (“ciao tesoro”, “come sei bella”, “fammi vedere un capezzolo”) e nella chat con la [...] erano espliciti i riferimenti sessuali (“chissà cosa fai con quella bocca”). [...] Poi quando la [...] mi fece leggere la chat lo misi con le spalle al muro, lui mi minacciò ricordandomi che faceva parte della Guardia Forestale. Alla fine l’ho messo alla porta e lui portò via i cavalli. Era luglio/agosto 2016. [...] era allieva di Mazzi, montava i cavalli della scuola. Quando Mazzi si spostò presso le Scuderie del Garda. La [...] lo seguì dopo un paio di mesi. [...] Nel gennaio la [...] è tornata a montare presso la mia scuderia e mi ha subito raccontato il proprio rapporto con Mazzi. È partita a riferire dei messaggi iniziali (“ciao Tesoro”, ecc) fino all’inizio della relazione vera e propria. I primi messaggi erano dell’autunno 2017, poi lui iniziò ad avere dei contatti fisici tipo abbracci, poi seguiti da un approccio in selleria dove lui la baciò. Lei mi disse che dopo essersi inizialmente preoccupata dall’interesse di Mazzi, poi se ne innamorò. Lui le aveva detto di voler fare famiglia con lei e che non gli interessava nulla della [...]. Poi mi disse che con lui aveva fatto tutto, ma proprio tutto. E che se lui non aveva il profilattico, poiché lei si rifiutava di avere rapporti non protetti, lui l’aveva convinta a farlo “da dietro” dove non c’erano rischi a suo dire. Per “da dietro” intendo sesso anale. [...] mi riferì che lui si raccomandava sempre di non dire nulla a nessuno dei loro rapporti.



Federazione Italiana Sport Equestri

Mi raccontò che per vederlo, a volte, non andava a scuola e si recava in caserma da lui ove consumavano i rapporti. [...] Mi raccontò di essersi sfogata con una sua amica che montava a le scuderie sul Garda e quest'ultima l'aveva convinta a raccontare tutto ai genitori.

Da lì partì subito la denuncia. L'[...] non vide più Mazzi. Quando tornò da me, nei primi mesi [...] non riusciva ad accettare il fatto che Mazzi fosse stato denunciato, mi diceva che ne sentiva la mancanza e che ne era innamorata. Poi con il tempo e grazie al supporto psicologico, che a tutt'oggi la sostiene, [...] ha capito di essere stata vittima di abuso. Preciso di aver sentito voci di un rapporto di Mazzi anche con la minore [...] in occasione di un concorso a Cervia; mi venne all'orecchio che lei aveva trascorso la notte in van con lui, che aveva assunto qualcosa e che lui si era approfittato di lei. Dopo quel concorso la [...] smise di montare. [...]

Mi è capitato di vedere Mazzi avere atteggiamenti brutali con i cavalli, anche quanto montava. Aveva tali comportamenti anche davanti agli allievi e si rivolgeva per altro a loro con toni e modi sicuramente inopportuni”;

- Nella medesima data la Procura Federale sentiva altresì, quale persona informata dei fatti, la sig.ra [...] la quale affermava, per quanto rilevante: *“In quel periodo [2014], Mazzi iniziò ad inviarmi messaggi via whatsapp, ad interessarsi della mia vita privata e a darmi attenzioni. Lo faceva anche con altre allieve come poi ho saputo dalla ex moglie e da Federica Arciuli. Le ragazze erano [...], [...], [...] e [...]. Con riferimento a quest'ultima, ricordo che era stata affidata dalla madre a Mazzi e che avrebbe dovuto dormire all'interno del van su una brandina. La [...], che all'epoca era 13enne forse, mi raccontò che Mazzi l'aveva invitata a dormire con lui sull'imperiale, ma che non avrebbe dovuto dirlo in giro. Mi risulta che [...] abbia dormito 2 notti all'interno del van e che, successivamente, ha chiesto di venire con me, mia madre e un'amica presso l'appartamento che avevamo affittato per tutto il tempo del concorso di Cervia (in realtà erano due concorsi ravvicinati e, quindi, siamo stati a Cervia 2 settimane circa). Ricordo che, quando [...] si trasferì da noi, ha trascorso una intera giornata a letto e poi aveva comportamenti anomali, nel senso che si buttava per terra o contro le pareti, rideva in modo isterico. Sembrava scioccata, tanto che mia madre si preoccupò.*

In quel periodo, tra me e Mazzi vi era stato un approccio da parte di lui, nel senso che ad un concorso precedente (Manerbio) mi aveva baciato a stampo. Poi tra noi la cosa era continuata per via delle sue attenzioni e dopo il trasferimento dal maneggio “Volpi” al c.i. La Fenice di Goito il rapporto tra noi divenne più intimo. Poi scoprii che, oltre a me, lui attenzionava contemporaneamente anche altre



ragazze, come ad esempio la [...].

Mi portava, a volte, a cena fuori e ci frequentavamo soprattutto durante le trasferte ai concorsi. Io mi ero completamente invaghita di lui e non avevo alcun interesse per i miei amici. Prima non avevo mai avuto relazioni. Il mio primo rapporto sessuale si è verificato circa un anno e mezzo dopo dal nostro primo incontro. Ricordo di essere andata a dormire da lui una sera, mentre la moglie era fuori casa. Inventai la scusa con i miei e passai la notte con lui. Era la mia “prima volta” e fece praticamente tutto lui. Io lo frequentavo anche perché lui sosteneva che il rapporto con la moglie era in crisi. Dopo la notte da lui, continuammo a stare insieme anche ai concorsi. Ad un certo punto mi confidai con mia madre, la quale lo chiamò al telefono intimandogli di smettere ogni rapporto con me e di limitarsi a fare l’istruttore. Lui tuttavia, continuava imperterrito a farsi vivo con me e io ero talmente persa di lui che non riuscivo a respingerlo. A quel punto mia madre decise di portarmi in un altro maneggio con una istruttrice donna. Nonostante ciò, il rapporto tra noi continuò e quando diventai maggiorenne, era il 9.1.2016, decisi di fidanzarmi con lui. Il 23.1.2016 lo comunicai ai miei genitori i quali erano talmente contrari che mi invitarono ad uscire di casa. Mazzi nel frattempo si era separato e io stetti tre giorni da lui. Mazzi mi presentò a Milano la sig.ra Montorsi psicologa sportiva, per farmi recuperare il rapporto con i miei genitori. [...]

Abbiamo convissuto fino a marzo 2018, quando il giorno 9 si è presentato a casa con alcuni carabinieri in borghese, i quali hanno perquisito la parte di casa che i miei genitori ci avevano messo a disposizione e hanno sequestrato il suo pc portatile, il suo ipad, il mio tablet e i telefoni cellulari. In quel momento c’era mia madre, al quale lui riferì di essere stato denunciato per molestia sessuale sulla minore [...]. [...]

Preciso che durante la nostra convivenza, il Mazzi si è dimostrato violento nei miei confronti in 2 occasioni. Una volta, a seguito di una discussione, mi scagliò contro il telefono cellulare senza colpirmi; un’altra volta in scuderia mi ha lanciato addosso una fascia arrotolata colpendomi in un occhio. Secondo me era alterato in entrambe le situazioni, mi sembrava un comportamento molto strano; ai concorsi girava voce che frequentava gente della Verona bene e circolavano alcol e droga. Posso riferire che Mazzi assumeva psicofarmaci ed era seguito da uno psichiatra. Sono in contatto con [...], la quale mi ha raccontato la sua esperienza con Mazzi; mi sembrava di rivivere quanto era accaduto con me, ma ho pensato che lui fosse peggiorato nel suo modo di porsi. I rapporti con lei li consumava in caserma a Mantova del Gruppo Forestale”.

- Il medesimo giorno la Procura federale ha sentito, in qualità di persona informata dei fatti,



anche la sig.ra Chiara Caponetti, ex moglie di Alessandro Mazzi, la quale ha affermato, tra l'altro:

- *“a gennaio 2016 mi comunicò improvvisamente che il nostro matrimonio era finito e avrei dovuto trovarmi un'altra casa e un altro lavoro. A maggio 2016 firmavamo una separazione consensuale. Sapevo che la [...] aveva una simpatia per mio marito e la attribuivo alla naturale infatuazione dell'allieva nei confronti dell'istruttore. Non avrei mai immaginato che lui potesse corrispondere una ragazzina”;*
 - *“appresi l'accaduto dalla madre di [...], che io conoscevo perché era stata anche una mia allieva”;*
 - *“lui non ha mai alzato le mani nei miei confronti, ma aveva scatti verbali periodici ma molto violenti. A luglio 2015 in occasione di un concorso di due settimane a Cervia, [...] e [...] mi hanno recentemente riferito che mio marito dormì una notte in van con la sua allieva minorenni [...]”;*
 - *“recentemente ho fatto mente locale su alcuni episodi accaduti nel corso degli anni passati e sospetto che Alessandro possa avere manifestato interesse anche per [...], che mi ha confermato di essere stata oggetto di attenzione da parte sua quando lui era il suo istruttore, ovvero quando lei aveva 12/13 anni. Qualche mese fa, [...], mi ha mostrato una chat con Alessandro e anche in questo caso si evidenziavano attenzioni nei confronti della ragazza da parte di Alessandro. La chat risale al periodo in cui eravamo a Goito e [...], all'epoca minorenni, frequentava la scuderia. Voglio aggiungere che nei periodi di forte stress Alessandro scaricava le proprie frustrazioni sui cavalli; in particolare ricordo che un giorno dovetti tirarlo giù da cavallo perché lo stava massacrando di botte in quanto a suo dire era ingranato. Si trattava del cavallo di Francesca Spezzano che quel giorno era presente e poi non venne più a montare a Goito dove avvenne il fatto. Negli anni ci sono stati anche altri episodi di maltrattamento da parte sua, tanto che io mi facevo seguire da un altro istruttore perché non dividevo i suoi metodi”;*
- Il giorno successivo all'audizione la sig.ra Federica Arciuli trasmetteva una mail con la quale descriveva gli atteggiamenti di Alessandro Mazzi, ai quali avrebbe assistito personalmente, nei confronti dei cavalli in generale e di alcuni equini specificamente, affermando che fossero esageratamente violenti e spesso effettuati davanti ad allievi e clienti (fatti che nel corso della successiva audizione telefonica è stato specificato siano avvenuti nel periodo intercorrente tra giugno 2014 e agosto 2016 presso gli impianti della sig.ra Federica Arciuli);
- Successivamente in data 19 dicembre 2018 la Procura Federale riceveva dalla Procura Generale dello Sport la nota prot. 6619, nonché l'avviso ex artt. 415 bis c.p.p. emesso dalla Procura



della Repubblica di Verona in data 13.11.2018 nei confronti del sig. Alessandro Mazzi, indagato per i reati previsti dagli artt. 81 e 609 *quater* c.p. e l'atto di querela del 6.3.2018 firmato da [...] e dalla sorella maggiore di età nel quale si affermava: *“preciso che il nostro rapporto rimaneva sempre finalizzato al mio apprendimento della disciplina e i messaggi che ci scambiavamo via Whatsapp saltuariamente erano relativi a gare o al cavallo di mia proprietà acquistato nel mese di Giugno 2017. La mia frequenza alle sue lezioni passava a tre volte alla settimana ma i restanti giorni spesso mi recavo al maneggio per andare a controllare il cavallo. Le cose cambiavano dal 9 gennaio 2018 quando, dopo uno scambio di messaggi nei quali chiedevo delucidazioni sul prezzo di iscrizione al maneggio senza la partecipazione alle gare, il Mazzi stranamente iniziava a contattarmi quotidianamente via Whatsapp e ripetutamente durante la giornata per parlarmi di cose non inerenti l'equitazione. Trattasi di conversazioni sulla scuola, sul futuro e sulle qualità che lui riconosceva in me (cocciuta, determinata, con la volontà di riuscire nelle cose a tutti i costi), sul lavoro del Mazzi. Il Giorno seguente, 10 gennaio 2018, alle ore 09:17 il Mazzi iniziava a scrivermi commentando la foto che avevo utilizzato come stato di Whatsapp con parole del tipo “Wee cosa sono ste foto che sei ancora piccola per andare in giro vestita così!”. Seguivano diversi messaggi “Certo che stavi stra bene... ma magari qualcuno pensa che tu lo sia più grande e fa cose per cui non sei pronta”, “lo so che non sei cretina. E sono anche sicuro che ti sai difendere bene”, messaggi ai quali rispondevo, in modo modesto, di essere sicura di stare bene vestita in quella foto e di sapermi difendere molto bene. Nel pomeriggio lo contattavo per chiedergli di spostare l'orario della lezione del venerdì e dopo esserci accordati, il Mazzi iniziava a farmi domande su dove si trovava la mia scuola, scuola che tra l'altro lui puntualizzava essere a soli cinque minuti di distanza dalla caserma nella quale presta servizio e simpaticamente chiudeva con una battuta del tipo “Ti farò una linguaccia in uniforme” qualora fossi passata davanti alla caserma prima di andare a prendere la corriera per ritornare a casa dopo scuola.*

I giorni seguenti il Mazzi mi contattava ripetutamente, ogni scusa era buona per intraprendere una conversazione con la sottoscritta. Le conversazioni giorno dopo giorno divenivano sempre più spinte fino ad arrivare alla trasmissione, tramite Whatsapp, di “gift” pornografiche da parte del Mazzi.

Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 17:00 mi recavo presso il maneggio per la mia lezione di equitazione. Una volta terminata la lezione, con il Mazzi mi spostavo in selleria e in quella occasione inaspettatamente mi dava un bacio a stampo sulla bocca. Tale gesto mi sorprendevo al punto tale da non essere in grado di chiedergli spiegazioni infatti, subito dopo uscivamo insieme come se nulla



fosse successo.

Qualche giorno dopo, precisamente il 19 gennaio 2018, nel primo mattino mi pervenivano alcuni messaggi Whatsapp nei quali il Mazzi sembrava dare una giustificazione a quello che era successo nei giorni precedenti dicendo di essere il mio istruttore, di essere grande e che certe cose dovevo farle con i miei coetanei. Preciso di essermi sentita usata e per questo accordavamo per un confronto. Il Mazzi mi invitava per sabato 20 gennaio 2018 presso la caserma dei Carabinieri Forestali di Mantova sita in via Pomponazzo in quanto era al lavoro fino alle ore 14:00. La sottoscritta lo raggiungeva intorno alle ore 09:00 quando dopo aver varcato il portone di ingresso, passato un androne, salivo una scalinata che portava al piano superiore dove, dopo aver oltrepassato la parte aperta della struttura, accedevo agli uffici occupati dai carabinieri forestali. Lì incontravo il Mazzi, che ancora in abiti civili, mi invitava a seguirlo presso una stanza adibita a spogliatoio e si cambiava dinanzi a me mettendosi la divisa e relativa arma in dotazione. In quell'occasione il Mazzi con i suoi modi smentiva quanto detto precedentemente via messaggio, infatti ci abbracciavamo, ci baciavamo e mi diceva che volentieri mi avrebbe buttata nel materasso e mi avrebbe scopata. Mancava poco tempo prima dell'arrivo di un suo collega pertanto lui si limitava a toccarmi il seno.

Nei giorni successivi, seguivano ulteriori messaggi WhatsApp dei quali la maggior parte non inerenti a quanto successo nella giornata del 20 gennaio; ad eccezione di uno nel quale confessava di non essere riuscito a lasciar perdere tra noi.

In data 29 gennaio 2018 alle ore 13: 20 ci incontravamo sempre nell'edificio dove è collocata la caserma nella quale presta servizio questa volta però fermandoci nell'androne. Anche in quell'occasione con il Mazzi ci abbracciavamo, baciavamo e poi, quest'ultimo cercava di allungare le mani all'interno dei miei pantaloni. Io prontamente lo fermai o dicendogli di avere le mestruazioni, pertanto il Mazzi si limitava a toccarmi il seno.

Nei giorni successivi seguivano dei messaggi nei quali il Mazzi si mostrava desideroso di avere dei rapporti sessuali con la sottoscritta, spesso cercando la mia reazione al suo invio di "gift" pornografiche. In diverse occasioni mi chiedeva di inviargli delle foto in biancheria intima o mentre ero intenta a cambiarmi. Il 31 gennaio 2018, dopo giorni di continue richieste, gli inviavo una foto mezzo busto in reggiseno.

Nel primo pomeriggio del 7 febbraio 2018, alle ore 14:15 precisamente, ci incontravamo nuovamente nell'androne dell'edificio ove è collocata la caserma dei carabinieri forestali. In quell'occasione, ci abbracciavamo, ci baciavamo e poco dopo, il Mazzi dopo avermi toccato il seno, allungava le mani



all'interno dei pantaloni e subivo una penetrazione vaginale con le sue dita.

Seguivano ulteriori messaggi che ai miei occhi apparivano quasi come un pentimento del Mazzi e che mi facevano sentire sempre più usata da lui, quasi come un giocattolo. Per questo il Mazzi mi chiedeva di incontrarci sabato 17 febbraio 2018 in caserma. Quel giorno, in abiti civili, mi aspettava fuori dall'edificio e con lui raggiungevo il suo ufficio dove, seduta sopra le sue gambe, ci scambiavamo alcuni baci e poi, il Mazzi iniziava a toccarmi il seno e a penetrarmi con le dita. Poco dopo, con la scusa di essere scomodi seduti sopra la sedia, mi invitava a spostarci nella stanza adibita a spogliatoio della caserma dove vi erano alcuni materassi. A quel punto la sottoscritta, intuendo le sue intenzioni, gli diceva esplicitamente di non volere rapporti sessuali con lui senza preservativo e ricevevo risposta che avremmo fatto altro. Giunti all'interno dello spogliatoio mi spogliava, mi penetrava con le dita sia vaginalmente che analmente. Successivamente, il Mazzi si abbassava i pantaloni e le mutande. La sottoscritta in quel momento si trovava coricata sul materasso; il Mazzi avvicinava il pene alla mia faccia e iniziavo a fargli sesso orale. Preciso che in quel contesto anche lui faceva sesso orale nei miei confronti. In seguito, mi spostava nel materasso riuscendo a portare le mie gambe posate sopra le sue spalle iniziava un rapporto anale completo. Nel pomeriggio il Mazzi che mi contattava sempre via WhatsApp alle 12:11 precisamente dicendo "Ari basta" facendomi intendere che si sentiva in colpa. Seguivano una serie di messaggi da parte mia nei quali esternavo il mio sentirmi abusata da lui. A tale mia reazione, lui si giustificava dicendo di non essere stato in grado di resistere dopo aver ricevuto un mio bacio. Specificava di non confidare a nessuno quello che c'era stato tra di noi perché temeva ripercussioni anche penali nei suoi confronti per quanto aveva fatto con la sottoscritta. [...]

I giorni seguenti seguivano una serie di messaggi nei quali al massimo mi chiedeva come stavo ed alcune volte lo faceva anche la sottoscritta. Vedendomi molto scossa da quanto mi stava accadendo, accordavamo un incontro per sabato tre marzo duemiladiciotto alle 8:50 all'interno dell'androne dell'edificio ove è collocata la caserma, in quanto il Mazzi mi riferiva che non potevamo salire in ufficio poiché era presente il suo comandante. Giunta sul posto, lo trovavo ad attendermi fuori dal portone in abiti civili. Insieme entravamo nell'androne e a quel punto, dopo esserci abbracciati e baciati, Mazzi mi toccava il seno ed il sedere, mi penetrava la vagina con le dita e la sottoscritta, dopo avergli slacciato i pantaloni, lo masturbava. Subito dopo mi metteva di schiena e iniziavamo ad avere un rapporto sessuale al termine del quale mi chiedeva un fazzoletto. Dopo soli pochi minuti che ci eravamo salutati, il Mazzi mi scriveva un messaggio via whatsapp dicendo il nuovamente di



sentirsi in colpa , non nei miei riguardi, bensì nei confronti della sua attuale fidanzata. Preciso che ai suoi messaggi, rispondevo che la situazione era diventata per me insostenibile, necessitavo per l'aiuto della mia famiglia alla quale ancora non avevo confidato nulla ma che da tempo mi vedeva cambiata, spenta, poco presente. Questo rapporto con il Mazzi aveva ed ha generato in me uno stato di disagio e di scarso interesse verso tutto, compresa la scuola, nella quale nell'ultimo periodo avevo uno scarso rendimento così come riferito dai miei insegnanti a mia madre. In tutto questo periodo mi sono trovata in uno stato di difficoltà, quasi confusionale, dovuto ai continui cambiamenti di atteggiamento del Mazzi il quale dapprima mi provocava poi si allontanava, poi si riavvicinava dicendomi delle cose per poi farne tutt'altre quando ci vedevamo personalmente; infatti al di là dei rapporti sessuali intercorsi, in diverse occasioni nelle quali ci trovavamo al maneggio, mi baciava”;

- Nell’ambito del procedimento su richiesta della Procura Federale Codesto Tribunale con Ordinanza del 7.1.2019 adottava nei confronti del sig. Alessandro Mazzi, stante il pericolo di reiterazione delle condotte contestate, la misura cautelare della sospensione da ogni incarico sociale e federale, inclusa la qualifica di istruttore per un periodo di sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’ordinanza stessa;

- Siffatta misura era confermata il 15.1.2019 a seguito della mancata comparizione dell’odierno deferito all’audizione, già precedentemente rinviata su specifica richiesta dei difensori del sig. Alessandro Mazzi;

- In data 1.2.2019 la Procura Generale dello Sport concedeva la proroga della scadenza del termine di conclusione delle indagini;

- Una settimana dopo, in data 8.2.2019, (a seguito della concessione della proroga del termine di conclusione indagini) la Procura Generale dello Sport trasmetteva alla Procura Federale la richiesta di rinvio a giudizio del sig. Alessandro Mazzi per i reati di cui agli artt. 81, 609 *quater* n. 2, 81, 120 e 47 n. 2 C.P.M.P., 81 c.p., 234 commi 1 e 2 n. 1 e 47 n. 2 C.P.M.P.;

- Sulla base di tali elementi la Procura Federale ritenendo estremamente gravi e provati i comportamenti dell’Istruttore Alessandro Mazzi, il quale – secondo la prospettazione di quest’ultima – avrebbe sia abusato dell’allieva minorene [...], approfittando del proprio ruolo e del rapporto di istruzione intercorrente con la medesima, sia commesso molteplici episodi estremamente gravi di maltrattamento nei confronti di equidi, informava, con atto del 15.3.2019, il deferito dell’intenzione di procedere al deferimento dinanzi al Tribunale Federale, assegnando un termine di giorni sette per essere sentito o per presentare memoria difensiva;



Federazione Italiana Sport Equestri

- In data 1.4.2019 il sig. Alessandro Mazzi depositava una memoria difensiva a firma dell'avv. [...] con la quale affermava che: i) non vi sarebbe stata agli atti alcuna evidenza di rapporti sessuali tra il deferito e la sig.ra [...], essendo le documentazioni raccolte “una serie di “*de relata refero*”, voci, racconti basati sul “*sentito dire*”, e anzi che dalla chat WhatsApp tra questi ultimi sarebbe “*possibile ricavare un unico episodio nel quale la signora [...], come meglio si dirà è “saltata addosso” al signor Mazzi, il quale l’ha subito respinta, all’interno della selleria delle Scuderie del Garda*”; ii) che l’affermazione del Tribunale Federale contenuta nella richiamata ordinanza secondo la quale il signor Alessandro Mazzi in virtù della sua qualifica di istruttore della minore fosse in una posizione dominante sarebbe stata “*un’asserzione del tutto gratuita e priva di fondamento giuridico*”; iii) le deposizioni di Chiara Caponetti e [...] secondo le quali l’indagato avrebbe avuto rapporti anche con le minori [...], [...], [...], [...] e [...], sarebbero contraddette dalle testimonianze delle dirette interessate che avrebbero smentito ogni tipo di rapporto, violenza o molestia; iv) in relazione all’ulteriore contestazione di maltrattamento di equini la segnalazione della sig.ra Federica Arciuli sarebbe stata tardiva, la contestazione generica e i fatti contestati non provati; la memoria concludeva con una richiesta di integrazione istruttoria (l’interrogatorio dei signori Simone Lombardi, Manuela Avanzini, Nicoletta Mazza, Sara Picenoni, Giulio Forieri, Laura Vallardi, Nicole Glisoni, Adelino Mazzi, Loredana Avesani, Beatrice Martini, Silvia Ciarrocchi e Luca Lanza) e di proscioglimento dell’indagato da tutti gli addebiti contestati non avendo lo stesso violato alcuna normativa federale;

TENUTO CONTO CHE

- La Procura Federale con il predetto atto d’incolpazione “*Rilevato che, in merito alla contestazione di abuso su minore, le argomentazioni difensive non possono essere condivise atteso che, in casi quali quello di cui si tratta, è pacifico che l’eventuale autodeterminazione sessuale della vittima rimane del tutto irrilevante ai fini della configurabilità sia del delitto di atti sessuali con minorenni che dell’illecito disciplinare. In detti casi, invero, a rilevare è unicamente il mero dato dell’età, la relazione esistente tra l’agente e il minore e l’abuso dei poteri connessi alla posizione qualificata dell’agente, rispetto al minore. In ogni caso, devono prevalere le ragioni di tutela dell’integrità fisico-psichica del minore e, peraltro, il consenso eventualmente prestato ad atti sessuali è del tutto irrilevante, perché il minore è ritenuto non in grado di esprimere un valido consenso. Inoltre, la posizione di debolezza psicologica della minore rispetto all’adulto Mazzi, la notevole differenza di età tra i due, la reiterazione dei rapporti sessuali e il fatto che la minore stessa si sia sentita abusata costituiscono elementi di gravità indiscutibile; rilevato altresì che, in merito*



Federazione Italiana Sport Equestri

alla contestazione di maltrattamento equidi, la segnalazione e-mail della signora Arciuli, con le successive precisazioni dalla medesima rese in sede di indagine, risulta sufficientemente circostanziata, quindi, idonea a sostenere in dibattimento la fondatezza della contestazione” ha deferito il sig. Alessandro Mazzi per le violazioni indicate *supra*.

CONSIDERATO CHE

- In seguito al deposito dell’atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava udienza per la trattazione del procedimento alla data dell’11 giugno 2019;
- Con memoria del 4 giugno 2019 le difese del deferito in relazione ai fatti contestati in relazione al capo A) si limitavano a comunicare che con rito alternativo il 27 giugno si sarebbe celebrato innanzi il GUP di Verona il procedimento penale, mentre in relazione ad asseriti addebiti di altri abusi da parte dell’incolpato su altre amazzoni minori d’età, le stesse ragazze avrebbero *“testimoniato in favore di Alessandro Mazzi smentendo categoricamente ogni tipo di rapporto, violenza o molestia”*, ribadendo: *“agli atti di questa indagine sportiva, non vi è una sola prova che dimostri che si siano realmente consumati atti sessuali su alcuna minore, molestie o comportamenti scorretti da parte dell’incolpato”*; in merito al secondo addebito, poi, il deferito dava atto di aver denunciato la Signora Federica Arciuli per i reati di calunnia e diffamazione; infine le difese del signor Alessandro Mazzi, dopo aver dichiarato che il deferito sarebbe stato incensurato e avrebbe collaborato fattivamente al procedimento, concludevano *“in via preliminare: per la riunione del procedimento 84/2018 P.A. con l’85/2018 P.A.; in via principale: condannare il sig. Mazzi alla sanzione ritenuta di giustizia per l’addebito contestato nei confronti della Sig.ra [...], ma proscioglierlo da qualsiasi altra accusa ivi compreso il maltrattamento equino”*.
- Il 5.6.2019 depositava atto d’intervento il Cavallo Rosa Organizzazione di Volontariato, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, segnalante, costituita con l’avv. Fabrizio Cacace;
- In data 10.6.2019 le difese del deferito depositavano, irrualmente, istanza di esclusione dell’intervento di terzo;
- All’udienza dell’11.6.2019, fissata per la trattazione del procedimento, presenti per la Procura Federale l’Avv. Anselmo Carlevaro e l’Avv. Giorgia Pellerano, l’avv. Cristina Varano e la Dott.ssa Rita Mirabile, nonché l’avv. Fabrizio Cacace per conto de il Cavallo Rosa, il Tribunale non ammetteva il predetto intervento per mancata comprova del requisito dello specifico interesse e, successivamente, preso atto dell’assenza del difensore del deferito per impedimento a essa non



imputabile, sospendeva i termini del procedimento ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. d) R.G. e rinviava a data da destinarsi l'udienza;

- Alla successiva udienza del 10.7.2019 erano presenti gli avv.ti Anselmo Carlevaro, Gian Paolo Guarnieri e Marco Molaioli, unitamente alla dott.sa Rita Mirabile, per la Procura Federale, nonché il sig. Alessandro Mazzi e l'avv. Stefania Cappa;

- Nel corso dell'udienza a seguito del deposito di una copia della sentenza del Giudice per le Udienze preliminari del Tribunale di Verona del 27.6.2019, le parti, dopo ampia discussione, così concludevano: la Procura per l'applicazione della sanzione della radiazione ex art. 6, comma 1, lett. g) R.G. e dell'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) ex art. 6, comma 1, lett. c) R.G., mentre le difese del deferito per la revoca del titolo di istruttore e la sospensione ex art. 6, lett. d), e) ed f) R.G. per anni cinque e per il proscioglimento dall'accusa di maltrattamenti;

- Il Tribunale si riservava.

RILEVATO CHE

- Preliminarmente, anche in ragione dei ripetuti riferimenti contenuti nelle difese del deferito ad asseriti addebiti al sig. Alessandro Mazzi di condotte poste in essere nei confronti di molteplici minori, appare necessario definire esattamente il perimetro delle condotte contestate con l'atto di deferimento;

- Come espressamente indicato nelle conclusioni dell'atto di deferimento e dell'atto di conclusione indagini, nonché ribadito dalla Procura Federale nel corso dell'udienza del 10.7.2019 a seguito di specifica richiesta di Codesto Tribunale, le condotte contestate al Sig. Alessandro Mazzi, oltre agli asseriti maltrattamenti degli equidi, concernono esclusivamente gli abusi sessuali perpetrati nei confronti della minore [...];

- alla luce della corretta perimetrazione delle condotte contestate non appaiono necessari gli ulteriori adempimenti istruttori richiesti dalla Procura e dalle difese del deferito;

- Per quanto riguarda la condotta contestata dalla Procura Federale con il capo A) dell'atto di deferimento alcun dubbio sussiste in merito alla responsabilità del deferito stante la sentenza del Giudice per le Udienze Preliminari, Dott.ssa Livia Magri, del Tribunale di Verona del 27.6.2019, n. 672, con la quale ex art. 444, su accordo delle parti, è stata applicata al sig. Alessandro Mazzi *“la pena di anni due di reclusione come d'accordo”* e la *“interd[izione] in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente la tutela e la curatela e l'amministrazione di sostegno”*;



-
- Secondo i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia la sentenza di patteggiamento presuppone, infatti, sempre una ammissione di colpevolezza;
 - Tra l'altro, nella predetta sentenza il Giudice afferma di ritenere accertati gli abusi sessuali oggetto del presente procedimento:
 - i) *“ritenuto che non è dato ravvisare, nel caso di specie, dall’esame degli atti, alcuna ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p., tenuto conto delle risultanze degli atti di indagine, da cui emerge pacificamente l’effettiva relazione sessuale tra l’imputato e [...], intrattenuta quando la stessa non aveva ancora compiuto i sedici anni; e risultando altrettanto pacifico e assodato che l’imputato era istruttore di equitazione della persona offesa e, dunque, la ragazzina era affidata a lui per ragioni di istruzione e al contempo di vigilanza e custodia (art. 609 quater, comma 1, n. 2 c.p.), relazione che emerge incontrovertibilmente dalla denuncia-querela, dalle s.i.t. rese dalle persone informate, dalla consulenza informatica espletata, dalle dichiarazioni confessorie dell’imputato, risultanti anche dalla lettera di scuse oggi prodotta dalla difesa”;*
 - ii) *“ritenuta corretta la qualificazione giuridica dei fatti così come prospettati dalle parti, risultando pacifico che si è trattato di atti sessuali consenzienti ed anche che la ragazza non aveva ancora compiuto 16 anni al momento dei fatti ed era affidata all’imputato per le ragioni sopra indicate”;*
 - Comunque, nel caso di specie, dalle evidenze raccolte dalla Procura Federale e, in particolare, dalle circostanziate e univoche rappresentazioni dei fatti rappresentate nelle molteplici audizioni delle persone informate dei fatti effettuate dagli uffici federali e nella già riportata querela/denuncia appare senz’altro integrato lo *standard* probatorio richiesto nell’ambito della Giustizia sportiva che, come più volte ribadito dal Collegio di Garanzia dello Sport, *“non si spinge sino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale”*, essendo sufficiente *“per poter ritenere sussistente una violazione”* un grado di prova *“comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito”* (così, SS.UU., 10.2.2016, n. 6; nello stesso senso anche SS.UU., 2.8.2016, n. 34 e 4.8.2016, n. 37);
 - Del resto, le stesse difese del sig. Alessandro Mazzi hanno ammesso la responsabilità del deferito rispetto ai fatti contestati sub capo A) dell’atto di deferimento, laddove, sia nella memoria,



sia nel corso dell'udienza, non hanno chiesto il proscioglimento, bensì hanno concluso per la condanna dello stesso sig. Alessandro Mazzi;

- Sul punto del tutto contraddittorie e, pertanto, irrilevanti appaiono le affermazioni rese nel corso della medesima udienza dal sig. Alessandro Mazzi il quale ha dapprima affermato di essersi scusato con la sig.ra [...] e di aver patteggiato in sede penale per poi dichiarare di “*non ave[r] fatto quanto mi è stato imputato*”;

- In merito alla condotta contestata con il capo B) dell'atto di deferimento, invece, sulla base degli elementi probatori raccolti dalla Procura Federale non appaiono sussistere “*indizi gravi, precisi e concordanti*” tali da integrare il predetto *standard* probatorio richiesto dalla Giustizia sportiva, poiché quanto dedotto nel corso dell'audizione e con la successiva comunicazione dalla sig.ra Federica Arciuli non risulta sufficientemente circostanziato e, soprattutto, non trova conferma, né nelle audizioni delle ulteriori persone informate dei fatti, né in ulteriori documenti;

- Per quanto concerne, invece, la quantificazione della sanzione, stante *i*) la straordinaria gravità dell'illecito accertato, anche rispetto alle ricadute sulla minore coinvolta, nonché in termini di credibilità e reputazione delle istituzioni federali, *ii*) la molteplicità degli abusi, *iii*) la qualifica e il ruolo di istruttore della minore rivestito dal deferito, non appare possibile ritenere proporzionate, adeguate e idonee sanzioni a carattere temporaneo o comunque meno afflittive della radiazione, in virtù del definitivo venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento, nonché per la negazione e il totale distacco rispetto ai valori dello sport;

- tra l'altro, anche in ragione della circostanza che l'illecito è stato commesso con abuso del proprio ruolo e in violazione dei doveri conseguenti all'esercizio delle proprie funzioni appare necessario irrogare l'ulteriore sanzione dell'ammenda di Euro 10.000,00 (diecimila/00) *ex art. 6, lett. c*);

- Né appare possibile attribuire rilievo ai fini dell'attenuazione della sanzione – come richiesto dalle difese del deferito – alle circostanze che il sig. Alessandro Mazzi sarebbe incensurato ovvero avrebbe fattivamente collaborato al procedimento;

- Orbene la gravità dei fatti e la ripetizione degli abusi sessuali non sembra consentire alcuna attenuazione delle sanzioni;

- Tra l'altro, per quanto riguarda poi l'asserita fattiva collaborazione del deferito, non sembra possibile configurare alcuna condotta collaborativa considerando che nel corso dell'ultima udienza,



Federazione Italiana Sport Equestri

nonostante l'intervenuta sentenza di patteggiamento, lo stesso ha negato di aver posto in essere le condotte contestate.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, commi 1 e 2, 6, comma 1, lett. c) e g) e 8, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, art. 1 e 2 nn. 8-10 Sezione Tutela del benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario)

APPLICA

- al sig. Alessandro Mazzi, in epigrafe generalizzata, la radiazione *ex art.* 6, comma 1, lett. g) e l'ammenda *ex art.* 6, comma 1, lett. c) di € 10.000,00 (diecimila/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curando la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione della decisione con oscuramento del nome delle persone coinvolte, minori all'epoca dei fatti contestati, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 11 settembre 2019

Presidente: f.to Avv. Lina Musumarra

Componente: f.to Avv. Anna Cusimano

Componente relatore: f.to Avv. Paolo Clarizia